

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

e

LA SICUREZZA


Avvocato Anna Berra

Patrocinante in cassazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori

FONTI

- Art. 1292 c.c. Nozione della solidarietà
- Art. 1294 c.c. Solidarietà tra condebitori
- Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale
- Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore
- Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno
- Art. 1667 c.c. Difformità e vizi dell'opera
- Art. 1669 c.c. Rovina e difetti di cose immobili
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza

Dall'Obbligazione Solidale alla Responsabilità Solidale



Art. 1292 c.c. «L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori»

Art. 2055 c.c. «se il fatto danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.»

Presupposti e Limiti della Solidarietà

La solidarietà opera solamente se e nella misura in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento danno.

La solidarietà non si estende quindi a tutti i danni (anche ulteriori) che siano stati arrecati da un inadempimento commesso da un soggetto al quale l'altro (gli altri) non abbiano concorso in alcun modo casualmente rilevante.

ATTENZIONE: L'unicità del fatto dannoso deve essere inteso non in senso assoluto, ma relativo (Corte di Cassazione Sez. VI Civile Ordinanza n° 1842 del 28.1.2021).

Solidarietà Interna ed Esterna

«Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali»:

la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.

Indagine che verrà eseguita dal Giudice del debito solo se uno dei condebitori ne abbia fatto richiesta (nel concreto o avrà esercitato l'azione c.d. di regresso nei confronti degli altri, oppure in vista della predetta azione, chiede espressamente l'accertamento della ripartizione interna).

[Tribunale di Milano Sez. VII Civile sentenza n° 4914 del 7.6.2021 – Tribunale di Livorno Sez. Civile sentenza n° 167 del 15.2.2017]

CASISTICA



Casi di esclusione

Ordinanza Tribunale di Como del 9.9.2021 (diversità dei titoli contrattuali)

Sentenza n° 688 del 12.3.2019 – Tribunale di Genova (non si risponde per la cattiva esecuzione – non esiste un obbligo di vigilanza continua)

Sentenza n° 167 del 15.2.2017 – Tribunale di Firenze (non esiste un obbligo di vigilanza continua – responsabilità dell'appaltatore quale soggetto obbligato a realizzare l'opera)

Sentenza n° 2359 del 23.7.2019– Tribunale di Firenze (difetta il nesso di causalità tra gli addebiti mossi ed i danni reclamati)

Casi di accertamento della solidarietà – ripartizione interna

Corte di Cassazione Ordinanza 29338 del 14.11.2018 (concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento/danno);

Sentenza n° 4914 del 9.6.2021 – Tribunale di Milano (il riparto interno è applicabile anche in caso di concorso di inadempimenti contrattuali ed illeciti aquiliani)

Sentenza n° 156 del 21.4.2020 – Tribunale di Lecco (ai fini della solidarietà non rileva la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità)

Sentenza n° 660 del 15.4.2021 – Tribunale di Bergamo

Sentenza n° 1277 del 5.10.2020 – Tribunale di Monza



LA
SICUREZZA

IL COINVOLGIMENTO
DI PIU' FIGURE A
PRESIDIO DELLA
SICUREZZA



FIGURE CHIAVI
(panoramica)

Datore di Lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
[Corte di Appello Milano n° 1668 del 26.5.2021]

ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)

Medico competente

RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza)

Artt. 91 – 92 del D.Lgs. 81/2008

Obblighi del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

Responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e del Datore di Lavoro

Sentenza Corte di Cassazione IV Sezione Penale n° 14179/2021

LA FIGURA DEL
COORDINATORE
DELLA SICUREZZA
IN FASE DI
PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE
DEI LAVORI

Artt. 2, 19, 37 e 56 del D.Lgs. 81/2008

Sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute.

La formazione

Gli obblighi ex lege

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n° 19435 del 3.8.2017

Conseguenze dalla loro violazione

LA FIGURA DEL
PREPOSTO

Brevi cenni sulla Responsabilità Solidale e la Sicurezza

Principio giurisprudenziale

Nel caso di infortunio in cantiere del lavoratore devono ritenersi responsabili oltre al datore di lavoro anche eventuali appaltatori e i coordinatori della sicurezza di tutte le aziende coinvolte.

Si è sempre titolari di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.

Alta Vigilanza:

- a.) Controllo sulla corretta osservanza delle imprese delle disposizioni a tutela dell'incolumità;
- b.) Verifica idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- c.) Adegumento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori (documentazione dinamica)

CASISTICA



Corte di Cassazione – Sezione lavoro 11116/2021: la solidarietà si applica quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale)

Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro sentenza n° 419 del 17 settembre 2020: mancata previsione del coordinamento e supervisione in una fase delicata/pericolosa (movimentazione in quota)

Tribunale di Milano – sentenza n° 4575 del 13.5.2019 impugnata Corte di Appello di Milano sentenza n° 1668 del 26.5.2021: assenza di responsabilità per documentata presenza di una relazione (e dei suoi aggiornamenti periodici) con annessa segnalazione del rischio e l'indicazione di tutti gli adempimenti ritenuti indispensabili

Casistica

Vengano in modo dettagliato e per iscritto pattuite le mansioni in modo da escludere qualsiasi vizio derivante/consequente una mansione/attività non inclusa nell'incarico.

In presenza di altri Professionisti responsabili di prestazioni specialistiche, limitare e circoscrivere la responsabilità del proprio ruolo con previsione di manleva nei confronti dei ruoli apicali (ad es. DL generale)

Sentenza Corte di Cassazione 4673/2017: il D.L. è responsabile in solido con eventuali altri artefici, a meno che non risulti che abbia preteso di essere manlevato da altri soggetti responsabili.

Consiglio: Bisogna farsi incaricare con apposita e dettagliata comunicazione in cui inserire i limiti di assunzione delle responsabilità e le riserve d'incarico.

Consigli pratici.
Nella fase di
accettazione di
qualunque incarico
accertarsi che

Prevenire è meglio
che curare.

Implementazione
della propria
modulistica
contrattuale

L'appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente e il Direttore dei Lavori (Progettista etc. etc.) da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o a cose. A tal fine l'Appaltatore consegna al Committente e al Direttore dei Lavori idonea polizza assicurativa con massimale adeguato all'importo dei lavori con primaria Compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi di cui alla presente clausola con postuma di anni 10;

L'appaltatore garantisce di tenere indenne, garantito e manlevato il Professionista da qualunque forma di responsabilità contestata dal Committente e/o da terzi derivanti anche indirettamente dall'esecuzione delle lavorazioni per tutti quegli aspetti non espressamente inclusi nell'ambito di competenza dell'incarico/ruolo assunto. A tale fine viene consegnata idonea polizza assicurativa a massimale adeguato all'importo del lavoro con primaria Compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di cui alla presente clausola con postuma di anni 10

Prevenire è meglio
che curare.

La Polizza

Dotarsi di una Polizza a copertura della propria professione:

- * Affidatevi a primaria Compagnia
- * Mantenete la continuità assicurativa
- * Solo prodotti All Risk (no rischio nominato)
- * Massimale adeguato
- * Clausola copertura condanna solidale

Prevenire è meglio
che curare

Lasciare traccia del
proprio operato

Nel corso del proprio incarico è opportuno trasmettere costanti aggiornamenti e/o indicazioni per iscritto in modo da dimostrare (in caso di contestazione avanti al Tribunale) di aver verificato il corretto svolgimento dei lavori e l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai progetti e contratti e con modalità tali da non arrecare danni a terzi.

Grazie

Avv. Anna Berra

- info@bcstudiolegale.com
- Magenta – 20013 – Via IV Giugno 21
- Milano – 20144 – Via Cimarosa 3

